



Comune di Anzio

Nota Integrativa

Bilancio Pluriennale 2022-2024

Nota Integrativa al Bilancio Pluriennale 2022-2024

Punto 1

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Criteri di valutazione per le previsioni e coerenza tra strumenti della programmazione

La fonte normativa per la gestione del processo di programmazione è contenuta nel “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive mm. e ii.

Il Principio definisce la programmazione quale “processo di analisi e valutazione” che mediante la comparazione di politiche e piani per il governo del territorio, consenta di organizzare le attività e le risorse per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I contenuti del programma di governo definiscono:

- le finalità: rilevabili nel medio periodo, tese a soddisfare i fabbisogni esterni, mediante l’attuazione di politiche articolate in programmi ed eventuali progetti;
- gli obiettivi: rilevabili nel breve periodo, quali declinazioni operative di programmi e progetti, nonché misurabili in termini di efficacia (qualità ed equità dei servizi), ed efficienza (rapporto tra risorse impiegate e quantità dei servizi).

La programmazione ha inoltre i seguenti caratteri qualificanti:

- la valenza pluriennale, ove l’orizzonte temporale deve essere almeno triennale;
- la lettura non solo contabile dei documenti;
- il coordinamento, l’interdipendenza e la coerenza dei documenti di bilancio, che richiede una “considerazione complessiva ed integrata del ciclo di programmazione”, con rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Più in particolare il “Principio” reca una serie di indicazioni criteriali:

Criterio	Descrizione
Compatibilità	La programmazione si svolge nel rispetto delle “compatibilità economico-finanziarie”, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente.
Obiettivi di Finanza Pubblica	La programmazione è strumentale per il concorso delle amministrazioni al perseguitamento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale.
Risultati e loro rendicontazione	I contenuti della programmazione devono consentire ai portatori di interesse di: <ul style="list-style-type: none">• conoscere, relativamente a “missioni e programmi”, i risultati che l’ente si propone di conseguire;• valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Collegamento	I documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra: <ul style="list-style-type: none"> • quadro complessivo dei contenuti della programmazione; • i portatori di interesse di riferimento; • le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; • le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
Coerenza con il programma di governo	I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente, <u>anche attraverso enti strumentali e società controllate e partecipate</u> .
Obiettivi attesi/effetti raggiunti	Finalità ed obiettivi devono essere misurabili e monitorabili, in modo da verificare il loro grado di raggiungimento ed eventuali scostamenti tra quelli “attesi” e quelli “effettivamente raggiunti”.
Rapporto tra “finalità” e “bisogni”	I risultati, riferiti alle finalità , sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, quale effetto dell’attuazione delle politiche.
Rapporto tra “obiettivi” e “risultati”	I risultati, riferiti agli obiettivi di gestione , sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • efficacia, letta sotto il profilo di qualità, di equità dei servizi e soddisfazione dell’utenza; • efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il citato “Principio della programmazione” dispone che con deliberazione di Giunta da adottare entro il 31 luglio di ogni anno venga approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nell’ambito della Riforma dell’Armonizzazione dei Sistemi Contabili, il Documento Unico di Programmazione assolve al ruolo di presupposto necessario di tutti gli altri documenti della programmazione e sancisce le linee di indirizzo dell’Amministrazione, nell’esercizio delle competenze d’istituto.

Ne consegue che le valutazioni espresse nel DUP determinano il nesso causale della seguente filiera logica:

- 1) situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali;
- 2) quadro delle risorse disponibili;
- 3) programmi, obiettivi, azioni tese a soddisfare il fabbisogno rilevato, mediante l’impiego delle risorse.

Il profilo di maggiore rilievo che connota la relazione di interdipendenza tra Documento di Programmazione e Bilancio di Previsione, si identifica nella struttura che il DUP deve dare ai programmi dell’Ente. Questi debbono essere redatti “per Missioni e Programmi”, codifica corrispondente alla nuova classificazione del Bilancio.

Ne discende una lettura integrata e diretta tra fabbisogni rilevati, somme stanziate nel Bilancio, nell’ambito di “Missioni e Programmi”, con gli obiettivi descrittivamente esplicitati nel DUP.

La funzionalità, la congruità e sostenibilità degli intendimenti espressi, saranno così esplicitate perché coniugate con le somme opportunamente stanziate tra le previsioni del Bilancio, a disposizione per l’attuazione delle scelte operate.

Con riferimento all’attività di programmazione per gli esercizi 2022-2024, occorre tuttavia precisare che l’elaborazione del Documento Unico di Programmazione è stata condizionata dall’esperienza che si sta maturando dopo l’avvio del nuovo “mandato elettorale”, durante il quale l’Amministrazione sta assumendo gradatamente consapevolezza delle condizioni complessive della gestione amministrativa e della reale disponibilità di risorse finanziarie, considerevolmente contratta dalla progressiva diminuzione di Entrate correnti ed aumento degli accantonamenti.

Con riferimento alle Entrate L’Amministrazione sta adottando ogni forma di riscossione utile a ricondurre il fenomeno dell’evasione fiscale entro valori “fisiologici” e ad incrementare anche altre tipologie di entrate, oltre quelle tributarie che sicuramente rappresentano una delle fonti primarie di copertura delle spese correnti, con l’obiettivo di rendere più flessibile la gestione corrente, nonché la liquidità dell’Ente attraverso la quale assicurare il rispetto dei tempi di pagamento senza il ricorso all’eccessivo indebitamento.

Criteri di formulazione delle previsioni - Entrate

L’elaborazione delle previsioni di Entrata ha risentito della definizione, formale e sostanziale, di taluni degli elementi propedeutici alla corretta quantificazione delle risorse disponibili, generando inevitabili conseguenze sulle previsioni di spesa e sulla doverosa certificazione degli equilibri complessivi.

In particolare, tra i fattori maggiormente incisivi, si citano:

- quantificazione dei “trasferimenti regionali” a beneficio dell’esercizio delle funzioni in materia di Servizi Sociali;
- definizione dell’incremento del “fondo dei crediti di dubbia esigibilità”.

Per effetto della stabilizzazione delle variabili in materia di “trasferimenti regionali”, sarà possibile definire con certezza le disponibilità da porre a supporto delle scelte

dell’Amministrazione, nella erogazione dei servizi e nella quota a carico delle risorse “proprie” dell’Ente.

Di seguito si riportano gli elementi di maggiore rilievo che hanno caratterizzato la modalità di elaborazione delle stime sugli stanziamenti di entrata corrente:

- Titolo I dell’Entrata: le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono state stanziate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura dell’ultimo Rendiconto approvato e tenendo conto di incassi effettuati nell’anno 2021, nonché dell’attività di recupero tributario condotto nel corso dell’annualità precedente nonostante la difficoltà del periodo COVID19;
Particolare rilievo assume, inoltre, l’aumento dell’addizionale comunale Irpef la cui aliquota, che fino al 2021 si attestava allo 0,5%, viene aumentata allo 0,8% prevedendo l’esenzione totale per redditi fino al 12.000,00 €. Il gettito, secondo le stime effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale, elaborati sulla base del criterio della competenza, al suo valore minimo è pari ad €. 4.479.583,00
- Titolo II dell’Entrata: sulla base di informazioni ad oggi formalmente acquisite, sono state stanziate somme per l’esercizio di competenza in materia “sociale” che l’Amministrazione è comunque obbligata ad espletare; gli stanziamenti sono a carattere prudenziale e tengono a riferimento gli elementi ad oggi noti; ulteriori assegnazioni di risorse di cui si avrà notizia formale in corso di esercizio consentiranno di ridefinire sia l’entità del contributo a carico delle “risorse proprie” dell’Ente, sia il perimetro di estensione dei servizi. Con riferimento alle ulteriori entrate iscritte in detto titolo particolare rilevanza assumono il contributo della Provincia di Roma finalizzato alla gestione delle attività formative del Centro di Formazione Professionale ed il contributo della Regione Lazio destinato all’espletamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale;
- Titolo III dell’Entrata: le previsioni per l’esercizio 2022 sono state tratte da elementi documentali istruttori che hanno consentito l’iscrizione di risorse nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza; analoghe valutazioni sono state poi applicate alle previsioni delle due annualità successive, 2023 e 2024. Per tali esercizi le previsioni, ove non supportate da elementi prospettici della normativa di riferimento ovvero da stime effettuate dagli Uffici titolari della competenza, sono state elaborate prendendo in considerazione quelle fatte per gli esercizi 2020 e 2021. Il manifestarsi di spese finanziate da detti stanziamenti, su seconda e terza annualità del pluriennale, sarà condizionato all’acquisizione di elementi fondanti gli accertamenti di entrata.

Per quanto attiene lo stanziamento di Entrata da proventi per violazioni al Codice della Strada si rappresenta che lo stesso, nel Bilancio Pluriennale 2022-2024, è caratterizzato da un aumento delle previsioni di entrata del quale però, allineando i dati contabili con quelli rappresentati dal comando di Polizia Locale, viene

effettuato un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia esigibilità pari ad € 521.800,00 per effetto del quale nel bilancio di previsione viene ripartita la restante somma di € 278.200,00 per le fattispecie di seguito precise:

- applicazione dell'art. 208 del Codice della Strada che dispone la destinazione del 50% dei relativi proventi ad una serie di tipologie di spesa (acquisto apparecchiature, personale stagionale, segnaletica, viabilità, etc), da effettuare mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale;

In merito alla destinazione del 50% di risorse alle spese previste dall'art. 208 del CdS si rimanda alla relativa delibera di Giunta allegata al Bilancio, nella quale vengono illustrate le valutazioni del Comando di Polizia Locale, pertinente la gestione dell'emissione di sanzioni ed i relativi incassi effettivamente conseguiti.

Quanto alle valutazioni effettuate per il calcolo dell'accantonamento si rinvia al Punto 1.4.

L'entrata dei parcometri rileva una previsione in linea con lo scorso anno giustificata dalla installazione di nuovi parcometri, dalla istituzione di nuove aree di sosta a pagamento e dagli incassi intervenuti nel corso dell'esercizio 2021. La somma di entrata relativa alla TARI è stata per ora quantificata tenendo conto del nuovo servizio di igiene urbana affidato in house alla società Ambi.en.te SPA di Ciampino. Il nuovo servizio comporterà un aumento del prelievo TARI, giustificato dal miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio erogato, sempre nel pieno rispetto delle direttive impartite da ARERA. In corso d'anno, in base alle disposizioni a tal riguardo fornite, verrà predisposto il PEF per il quadriennio 2022 – 2025, e si procederà alla conseguente variazione di Bilancio, in base alle risultanze ottenute.

Criteri di formulazione delle previsioni - Spese

Le linee guida nella redazione della proposta di Bilancio di Previsione sul versante della Spesa sono state definite sulla base delle seguenti assunzioni:

- rilevazione dei fabbisogni finanziari degli uffici comunali;
- pluriennalità delle previsioni;
- visione “reticolare” della costruzione della programmazione, in grado di fornire strumenti di monitoraggio complessivo e informazioni utili in sede di gestione (competenza, cassa, “equilibri”, limiti specifici), con successivi approfondimenti che verranno attivati in corso di esercizio finanziario;
- il Bilancio di Previsione 2022-2024 è in corso di approvazione entro il termine ordinario del 31 dicembre 2021, dunque a “legge vigente”. Delle eventuali integrazioni e modificazioni necessarie in quanto derivanti dall'applicazione del complesso di norme della Legge di Stabilità per il 2022, si terrà conto non appena

queste entreranno in vigore, con apposite variazioni da elaborare nel corso del mese di gennaio 2022.

Modalità di reperimento delle richieste di spesa e ponderazione delle previsioni

La procedura adottata ai fini della individuazione degli stanziamenti di spesa è stata impostata sulla base delle seguenti linee di azione:

- rilevazione dei fabbisogni finanziari per gli uffici dell'Ente, con particolare riguardo a quelle che presentano maggiori criticità negli andamenti della spesa e il cui budget incide in misura rilevante sul totale del bilancio;
- rimodulazione delle previsioni, finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In coerenza con il rafforzamento del carattere autorizzatorio del Bilancio Pluriennale voluto dalla Riforma dell'Armonizzazione dei Sistemi Contabili, l'ipotesi di Bilancio ha tratto la base di riferimento nei valori condivisi con i singoli uffici.

Là dove gli importi richiesti sono risultati non coerenti con la necessità di riduzione del 10% rispetto all'anno 2021 si è reso necessario un approfondimento istruttorio sulla congruenza degli importi rispetto all'effettivo fabbisogno ed agli impegni già assunti. In taluni casi sono stati richiesti agli uffici ulteriori elementi di valutazione a fondamento degli stanziamenti da appostare nelle previsioni.

Nel caso più critico, in cui le quantificazioni di spesa avanzate dagli uffici hanno mostrato valori significativamente superiori alle disponibilità, si è proceduto con una doppia azione:

- ulteriore revisione dei fabbisogni di spesa e, ove possibile, riallineamento ai valori definiti dalle disponibilità;
- riduzione delle previsioni di spesa e rinvio a valutazioni istruttorie da espletarsi in corso di gestione dei servizi.

In corso di esercizio, avvalendosi di criteri di calcolo basati su “coefficienti di riparto oggettivi”, saranno riverificati i reali fabbisogni.

Tali coefficienti debbono essere “tarati”, a seconda della tipologia di servizio da riparametrare, rispetto alle seguenti variabili:

- la “domanda potenziale”: popolazione residente e/o superfici totali da manutenere (nei casi in cui tutta la domanda deve essere soddisfatta, come nel caso degli interventi manutentivi);
- la “domanda espressa”: utenti serviti più liste d'attesa (nei casi in cui tutta la domanda potenziale non si tramuterebbe in domanda effettiva, come nel caso dei servizi sociali e/o educativi);

- indicatori di “disagio socio-economico”: reddito medio per fasce di utenti dei vari servizi (quali indicatori correttivi del diverso grado di necessità di intervento pubblico).

Le variabili sopra elencate saranno poi ulteriormente ponderate utilizzando coefficienti di “maggiore assorbimento di spesa” a parità di servizio erogato, ovvero giustificativi di maggiori costi unitari.

2) Criteri di valutazione su stanziamenti per accantonamenti spese potenziali “fondo rischi potenziali”

Al Paragrafo 5.2 lettera h) il Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011) recita: *“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva o non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”*.

Le condizioni necessarie al suo impiego sono dunque individuate nei seguenti fattori:

- a) l’esistenza di un “contenzioso” o di una “sentenza non definitiva e non esecutiva”;
i contenziosi, come noto agli operatori, insidiano la tenuta degli equilibri e ne alterano le risultanze, se non debitamente considerati; in questa pubblicazione si tenta di definirne le procedure di presidio preventivo e debita attenzione nell’intera filiera dell’esercizio finanziario, dalla programmazione al rendiconto;
- b) le “significative probabilità di soccombenza” nel contenzioso;
la valutazione delle potenzialità/probabilità di soccombenza è il criterio su cui fondare le analisi istruttorie per la formazione e la tenuta del Fondo; di seguito nella pubblicazione se ne faranno ampi cenni, per favorire l’uso di parametri certi e opportunamente prudenziali;
- c) l’obbligazione passiva ancora non verificatasi, ma “condizionata al verificarsi di un evento (esito del giudizio o del ricorso)”;
- d) “l’impossibilità di impegnare alcuna spesa”.
in assenza di obbligazione passiva, di regola, non è possibile assumere scritture contabili di spesa; non fanno eccezione le spese potenzialmente derivanti da contenzioso, per le quali la disciplina espressamente dichiara l’impossibilità di impegnare; anche questo è uno snodo cruciale della questione contenziosi/fondo rischi.

Il Principio esclude la necessità di attivare il Fondo, nel caso in cui *“il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno”*.

Nell'ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e al fine di disporre di adeguata copertura finanziaria nella ipotesi di emersione di potenziali fabbisogni nel corso dell'esercizio, l'Ente ha provveduto ad effettuare una puntuale **ricognizione** delle aree di rischio da cui possono emergere obbligazioni giuridiche passive.

In tale attività hanno collaborato l'Ufficio Legale per la **ricognizione** dei contenziosi con “significative probabilità di soccombenza” e la Ragioneria Generale per la relativa previsione in accantonamento.

Si è così pervenuti, tenendo conto dei contenziosi in essere, alla seguente determinazione:

- Per tutti i contenziosi in essere con rischio elevato di soccombenza già accantonati nel Risultato di Amministrazione 2020 non si è proceduto ad ulteriori accantonamenti;
- Per tutti i contenziosi in essere con elevato rischio di soccombenza per i quali è fissata o anche non fissata la relativa udienza, nel triennio 2022-2024, si è proceduto ad effettuare alla Missione 20, Programma 03, capitolo 36012900 i seguenti accantonamenti:
 - ANNO 2022 → € 937.692,11
 - ANNO 2023 → € 1.046.255,25
 - ANNO 2024 → € 981.828,36

3) Criteri di valutazione su stanziamenti a fondo crediti dubbia esigibilità

Al fine di assicurare concreta attuazione alla disciplina in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, l'Ente ha provveduto ad effettuare un esame analitico delle singole voci di entrata e a determinare, per ciascuna di esse, la valutazione del rischio di esigibilità del relativo flusso di incasso.

L'entità del credito ritenuto di dubbia esigibilità, tenuto conto della capacità media di riscossione dell'Ente, ha costituito oggetto di accantonamento al fondo in esame, in misura pari rispetto al livello minimo definito dalle disposizioni normative.

Per il triennio 2022-2024 il “Principio applicato concernente la contabilità finanziaria” – Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, non è più previsto un progressivo incremento della percentuale di applicazione minima, essendo ormai fissato nella misura del 100% della percentuale media di non riscossione dell'ultimo quinquennio.

Nella determinazione dell'FCDE l'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 bis del DL 18/2020 (modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 secondo cui gli Enti possono, dal bilancio di previsione 2021, calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021).

La tabella rappresentativa degli accantonamenti per le tre annualità del Bilancio Pluriennale 2022-2024 è allegata al Bilancio di Previsione. Va sottolineato che:

- per quanto attiene la tipologia 101, con particolare riguardo alle entrate riferite alla Tari risulta esserci uno scostamento tra l'accantonamento obbligatorio e quello effettivo. Tale scostamento è determinato da un diverso accantonamento effettuato a valere sul capitolo di entrata 3708 “Recupero evasione Tari anni precedenti”. Per tale capitolo, essendo di nuova istituzione, non si dispone di dati storici sui quali calcolare la media delle riscossioni e pertanto l'accantonamento è stato effettuato sulla base di una stima prudenziale dell'Ente facendo riferimento ad entrate similari. Trattandosi, pertanto, di un'entrata identica a quella della Tari sono stati presi a riferimenti i dati storici degli incassi riferiti a quest'ultima. Inoltre, con specifico riguardo ai crediti riferiti alla TARI e relativi “residui attivi”, in sede di elaborazione ed approvazione del Rendiconto 2021 saranno ulteriormente approfondite, in linea con quanto già operato nei precedenti esercizi, le analisi ed approntate le azioni funzionali all'incremento delle riscossioni – recupero tributario;
- Per quanto attiene all'entrata relativa alle violazioni del Codice della Strada si è proceduto ad un accantonamento maggiore rispetto alla quota obbligatoria dell'FCDE fissata ad € 296.560,00 al fine di garantire la coerenza delle previsioni contabili con le valutazioni effettuate dal Comando di Polizia Locale per la gestione dell'emissione di sanzioni ed i relativi incassi effettivamente conseguiti;

Per i crediti non ricompresi nel calcolo del “fondo crediti di dubbia esigibilità” non presentano criticità di gestione della riscossione e dei relativi “residui attivi”. Inoltre, come enunciato nel principio contabile non sono stati inserite le entrate tributarie in autoliquidazione che verranno in ogni caso accertate ed imputate in relazione agli incassi dell'anno precedente.

4) Fondo di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente

- 214.252,00 € pari allo 0,39% per il 2022
- 214.252,00 € pari allo 0,40% per il 2023
- 214.252,00 € pari allo 0,39% per il 2024

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 300.000,00, pari allo 0,37% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

5) Fondo di garanzia dei debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

Riscontrate le condizioni di cui alla L. 145/2018, l'Ente ha proceduto, giusta D.G.C. n. 38/2021, alla quantificazione del fondo per l'anno 2021 per l'importo di € 245.138,70.

Non avendo ad oggi dati consolidati al 31.12.2021 per la verifica dei criteri previsti dalla norma, atti a valutare l'eventuale assoggettabilità ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, l'Ente procederà entro il 28 febbraio all'analisi di che trattasi e ad effettuare, qualora ne sussistano i presupposti, la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

6) Fondo Anticipazione di Liquidità (Fal)

La modifica al principio contabile applicato n. 2, apportata dal Dm 1 settembre 2021 (13° correttivo), ha recepito la nuova modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (Fal), introdotta dall'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, innovando nuovamente le relative regole.

La disposizione dell'articolo 52 sopra citato recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 che, nello scrutinare la legittimità costituzionale della norma dell'articolo 39, comma 1-ter del Dl 162/2019, ha ritenuto non conforme al dettato costituzionale la possibilità concessa dal legislatore di diluire il disavanzo da amministrazione sorto per effetto della contabilizzazione dell'intero importo residuo del fondo anticipazione di liquidità in un periodo pari al rimborso dell'anticipazione stessa. La Corte ha altresì dichiarato non conforme il finanziamento della quota annuale di rimborso del fondo con l'applicazione della quota del risultato di amministrazione relativa al Fal, invece che con entrate correnti dell'esercizio.

In base alle nuove regole, recepite pedissequamente dal punto 3.20-bis del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, come novellato dal Dm 1 settembre 2021, gli enti locali hanno dovuto devono procedere ad alcuni interventi già nel bilancio 2021/2023.

Il Comune di Anzio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2021 ha proceduto alla rettifica del Risultato di Amministrazione a Rendiconto 2020 eliminando così, a valere sull'esercizio 2021, l'applicazione della quota di avanzo derivante dal Fal, in parte entrata, e il relativo accantonamento, in parte spesa. Venendo così meno la copertura della quota di rimborso capitale del 2021 l'Ente ha proceduto a darne copertura con risorse correnti.

In secondo luogo, poiché il legislatore ha dato facoltà di ripianare il disavanzo generatosi nel 2019 in 10 anni, non essendo il Comune di Anzio beneficiario del contributo previsto dal medesimo articolo 52, comma 1 (riservato a quelli che hanno avuto un peggioramento del disavanzo nel 2019 rispetto a quello precedente, per effetto del Fal, a condizione che lo stesso sia superiore al 10 per cento delle entrate correnti rendiconto 2019 – ripartito con Dm 10 agosto 2021), con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2021 si è proceduto ad adottare idoneo piano di rientro decennale per una quota annuale pari ad € 406.060,33.

In sede di rendiconto 2021 la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al Fal viene ridotta in misura pari alla quota del fondo rimborsata nel 2021.

Per evitare che l'importo liberato venga assorbito, nel caso degli enti in disavanzo, proprio da quest'ultimo, la norma consente di iscriverla in un'apposita quota (utilizzo fondo anticipazione di liquidità), che viene successivamente iscritta in entrata nel bilancio 2022. A seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2021 l'Ente procederà

all’iscrizione della quota liberata del fondo a seguito dei rimborsi intervenuti nell’annualità 2021 per un importo di € 275.704,30.

Sempre a norma dell’art. 52, comma 1-ter, nella presente nota integrativa viene data evidenza delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso, alle quali è stata data copertura con fondi di bilancio:

- Annualità 2022 € 282.425,64
- Annualità 2023 € 289.334,41
- Annualità 2024 € 296.436,28

Punto 2 – Risultato di Amministrazione “presunto”

Il comma 3 dell’articolo 187 del TUEL recita: “*Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’arrivo di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies*”.

La stima del “risultato presunto di amministrazione” ammonta complessivamente ad **Euro 57.229.340,45** sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell’esercizio 2021.

La composizione del Risultato di Amministrazione “presunto” è, alla data del 31.12.2021, la seguente:

- fondi vincolati per **Euro 894.677,77**;
- fondi accantonati per **Euro 60.137.407,86**;
- fondi destinati agli investimenti per **Euro 0**;

con un Totale parte disponibile per - € 3.802.745,18.

La determinazione del fondo Crediti di dubbia esigibilità è data dall'importo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante nel prospetto del Risultato di Amministrazione 2020 incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021. Gli eventuali utilizzi del fondo per lo stralcio di alcuni residui attivi inesigibili verranno valutati in sede di stesura del Rendiconto dell'esercizio 2021.

L'elenco analitico delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto è fornito all'interno degli allegati A1), A2) e A3) approvati in allegato al Bilancio 2022-2024.

Punto 3 - Disavanzo di amministrazione accertato a Rendiconto 2020 e ripiano dello stesso

Con Deliberazioni di C.C. n. 17 del 30/4/2021 e n. 50 del 30/07/2021 L'Ente ha proceduto al ripiano del disavanzo derivante dalla corretta contabilizzazione del FAL (Fondo Anticipazioni di Liquidità) in n. 10 esercizi a quote annuali costanti di euro **406.060,34** ed al ripiano in n. 3 esercizi del disavanzo ordinario secondo il piano di rientro di seguito specificato:

ANNO 2021 → 710.064,00

ANNO 2022 → 495.968,22

ANNO 2023 → 495.968,22

Alla luce del Risultato di Amministrazione Presunto alla chiusura dell'esercizio 2021 pari ad **€ -3.802745,18** il disavanzo d'amministrazione è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo superiore a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione”.

Punto 4 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022 è allegato n. 1 alla presente Nota Integrativa.

La tabella sotto riportata mostra una sintesi degli importi relativi alle Opere elencate, suddivisi per fonte di finanziamento per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale.

FONTE FINANZ.	2022	2023	2024	TOTALE
CONTRIB.MINISTERIALI/C ITTA' METROP./REGIONE LAZIO	€ 2.361.099,57	€ 10.809.300,00	€ 170.000,00	€ 13.340.399,57
PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 1.590.000,00
MUTUO	€ 6.322.420,34	€ 2.825.700,00	€ 1.730.000,00	€ 10.878.120,34
TOTALE	€ 9.213.519,91	€ 14.165.000,00	€ 2.430.000,00	€ 25.808.519,91

Di seguito la tabella sul rispetto dei vincoli di indebitamento:

Descrizione	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Entrate Relative ai primi tre titoli delle Entrate			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	38.271.796,54 €	38.271.796,54 €	38.271.796,54 €
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	9.492.772,23 €	9.492.772,23 €	9.492.772,23 €
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	8.875.695,72 €	8.875.695,72 €	8.875.695,72 €
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	56.640.264,49 €	56.640.264,49 €	56.640.264,49 €
Spesa annuale per Rate Mutui/Obbligazioni			
Livello massimo di spesa annuale	5.664.026,45 €	5.664.026,45 €	5.664.026,45 €
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	478.050,20 €	464.631,29 €	469.808,39 €
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	73.774,98 €	70.437,08 €	67.059,67 €
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ammontare disponibile per nuovi interessi	5.112.201,27 €	5.128.958,08 €	5.127.158,39 €
Totale Debito Contratto			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	24.363.256,31 €	29.068.631,39 €	30.118.096,96 €
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	24.363.256,31 €	29.068.631,39 €	30.118.096,96 €
Debito Potenziale			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00 €	16.787,30 €	15.129,40 €
di cui: garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00 €	16.787,30 €	15.129,40 €

Punto 5 - Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, enunciare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogramma

Il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 4/2 del D. Lgs. n. 11/2011, al punto 5.4.8 disciplina spese che possono essere finanziate dal “fondo pluriennale vincolato”, pur non presentando tutti i requisiti previsti per la sua alimentazione. La disciplina d’eccezione si riferisce a quei casi in cui si sia in presenza di spese per investimenti ove la fonte di finanziamento abbia carattere vincolato, ma non sia sorta l’obbligazione giuridica. Per l’Ente non ricorre la fattispecie disciplinata dal Principio contabili con riferimento al Fondo Pluriennale costituito nell’esercizio 2021 a valere sull’annualità 2022 per € 2.125.000,00.

Punto 6 - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Tra le garanzie fidejiussorie inserite in Bilancio c’è la previsione della garanzia di un finanziamento che la società Capo D’Anzio SPA , società partecipata per il 61% dal Comune di Anzio, contrarrà per realizzare investimenti necessari ad assicurare la continuità aziendale. L’attività svolta dalla società è rappresentata dalla realizzazione del nuovo porto di Anzio, giusta concessione demaniale n. 6586_del 21 settembre 2011. Dopo annoso contenzioso con il socio privato, la società è tornata nella piena gestione pubblica, nel rispetto delle norme sancite dal TUSP e dalle correlate norme di riferimento, grazie anche, dapprima alla liberazione delle aree, infatti, avvenuta dopo aspro contenzioso e con significativo ritardo rispetto alle previsioni negoziali (e che a sua volta ha determinato l’impossibilità oggettiva di poter fruire dell’ambito demaniale necessario alla realizzazione delle opere), conseguentemente, all’ottenimento del sequestro delle quote del socio privato, attualmente assegnate in custodia al Tribunale di Roma. Con nota n. 89817 del 23/11/2021, l’attuale Consiglio di Amministrazione ha invocato l’intervento del socio pubblico, presentando un piano aziendale di investimento (allegato alla presente deliberazione), con la finalità di vedersi finanziati interventi in grado di assicurare alla società la continuità aziendale, in vista dell’individuazione delle possibili vie di sviluppo del futuro cantiere portuale. In particolare, con la suddetta nota è stato richiesto un finanziamento di €. 1.500.000,00, destinato principalmente ad interventi strutturali, in grado di aumentare, sia qualitativamente che quantitativamente, la capacità ormeggiativa del Porto di Anzio, permettendo altresì alla Società Capo d’Anzio di

raggiungere un equilibrio economico-finanziario soddisfacente per il conseguimento dell'oggetto sociale. Con tali interventi, come ampiamente dimostrato nel piano aziendale predisposto dalla Società, la stessa sarebbe in grado, nel breve periodo, di rientrare del finanziamento concesso, oltre che di migliorare la propria redditività in modo da assicurare tra l'altro il pagamento dei propri debiti erariali pregressi e garantendo la necessaria continuità aziendale senza la quale non potrebbe essere perseguito l'interesse pubblico generale, posto come obiettivo della società Capo D'Anzio Spa.

Nel bilancio di previsione già è stata inserita contabilmente il riconoscimento della garanzia fidejussoria, anche se in via di definizione.

Punto 7 – Indebitamento

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

La Gestione Ordinaria dell'Ente, nell'anno 2022 e nei successivi 2023 e 2024, non procederà ad alcuna operazione in strumenti finanziari derivati.

Inoltre l'Ente, non essendo titolare di alcun contratto derivato o di alcun finanziamento che includa componenti derivate, non provvederà a ristrutturazione o estinzione anticipata dei contratti di tale natura, e pertanto non sosterrà alcun impegno derivante dai suddetti strumenti finanziari (informativa ai sensi art.62, comma 8 della legge 133/08).

Punto 8 - Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale

Partecipazioni:

- Società Capo d'Anzio - Quota 61%.
- Società Acqualatina - quota 4,11%
- Consorzio di Carano in liquidazione - quota 50%

Nel 2019 è stato istituito l'Ufficio del controllo analogo che costantemente, ed in concomitanza con gli organi di gestione delle società, monitora e controlla l'andamento finanziario e gestionale delle società.